

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA E L'UTILIZZO DI BUONI SPESA A FAVORE
DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO RESIDENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE - EMERGENZA COVID-19**

CIG

TRA

Comune di Spinadesco C.F. 80003390194 e P.IVA 00299430199, nella persona del Sindaco p.t. LAZZARI ROBERTO, nato a CREMONA il 18.05.1967, domiciliato per la carica, presso la Casa Comunale sita in VIA MAZZINI N. 2, di seguito anche indicato quale "Comune", pec "comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it"

E

MD S.p.A., C.F. e P.IVA 03185210618, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), alla Zona ASI Capannone 18, nella persona del Sig. Cav. Patrizio Podini, nato a Bolzano il 28/01/1939, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate p.t., domiciliato presso la sede legale, di seguito anche indicata quale "MD", pec mdspa@pec.it

Comune di SPINADESCO-- e MD S.p.A. di seguito indicate anche singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID 19, sono state destinate apposite risorse economiche ai Comuni per fronteggiare le esigenze primarie urgenti legate alla difficoltà di approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità da parte delle famiglie in stato di bisogno;

- E' volontà del Comune di Spinadesco procedere a dare immediata esecuzione ai provvedimenti posti in essere per fronteggiare le esigenze primarie delle famiglie, residenti nel territorio comunale, che versano in stato di bisogno;

Per tutto quanto innanzi richiamato, le Parti definiscono e stipulano specifica convenzione.

Art. 1 - Finalità

1.1. Le parti intendono promuovere ogni possibile azione al fine ad assicurare la fornitura di generi alimentari e non alimentari ai nuclei familiari, residenti nel Comune di Spinadesco, più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, in stato di bisogno.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La presente convenzione stabilisce la modalità di fornitura al Comune di Spinadesco, da parte delle MD S.p.A., dei buoni spesa (gift card) e le modalità di loro utilizzo presso l'esercizio commerciale a insegna MD in via delle Fiamme Gialle n. 9 CREMONA.

Art. 3 – Buoni Spesa

3.1. In ragione della presente convenzione la MD si impegna a fornire al Comune di Spinadesco entro la data del 30 giugno 2021, n. 180 gift card per un valore totale di € 9.000,00, dal valore nominale di € 50,00;

3.2. La fornitura avverrà mediante l'invio al Comune da parte della MD, a mezzo posta elettronica certificata, di un file contenente N. 198 gift card elettroniche (n. 18 in omaggio), recanti, per ognuna, codice numerico identificativo e valore economico. Il Comune procederà a stampare le gift card ricevute e a consegnarle ai beneficiari, entro la data del 31/12/2020, per il loro successivo utilizzo con le modalità di seguito indicate.

Art. 4. - Modalità di utilizzo.

4.1. Le gift card (buoni spesa) fornite dalla MD al Comune potranno essere utilizzate esclusivamente presso l'esercizio commerciale MD in via delle Fiamme Gialle n. 9 CREMONA entro la data del 30/06/2021. I buoni sono cumulabili, possono essere spesi in più soluzioni sino ad azzeramento del valore, non sono convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in caso di utilizzo parziale e non possono dar luogo a ricevere prestazioni diverse da quelle previste in convenzione. I beneficiari dovranno usufruire delle gift card conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale MD sopra indicato; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso delle gift card, con ogni più ampia manleva da parte del Comune, in ogni sede, nei confronti della MD, per ogni contestazione, procedimento amministrativo o giurisdizionale sorto a seguito della violazione (o asserita violazione) di una qualsiasi norma che disciplini la consegna e l'utilizzo delle gift card, anche se successive alla scadenza della presente convenzione.

Art. 5 - Corrispettivo e Fatturazione.

5.1. Il corrispettivo per la fornitura delle gift card è di € 9000,00__ La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 dpr 633/72). Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dalla MD con l'emissione dello scontrino. L'uscita della merce dal punto vendita MD dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. La MD in ragione della finalità assistenziale e emergenziale delle gift card e in adesione a quanto auspicato dal Governo, si impegna a omaggiare il Comune di un valore di GIFT CARD pari al 10% del valore corrispettivo delle GIFT CARD ordinate con la presente convenzione. La MD provvederà ad emettere, contestualmente all'invio delle gift card, fattura elettronica al Comune. Il pagamento del corrispettivo da parte del Comune avverrà a 30 giorni data fattura, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla MD S.p.A., IBAN IT93T0200805364000102826563.

5.2. Le parti si danno atto che, qualora alla scadenza della presente convenzione il Comune non avesse distribuito alla popolazione parte delle gift card provvederà, entro il termine di 15 giorni dal predetto termine, a trasmettere a mezzo pec alla MD le gift card non assegnate, con relativa emissione di nota debito da parte del Comune, al netto delle GIFT CARD fornite in omaggio. La MD, effettuati i controlli del caso, procederà a rimborsare al Comune l'importo complessivo delle gift card non assegnate, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle gift card, con le seguenti modalità: bonifico bancario.

Art. 6 - Durata della convenzione

6.1. La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2021. Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

7.1. MD, nell'ambito della realizzazione del servizio di cui la presente convenzione, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003. Tutti i dati di cui verrà in possesso saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003

e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 - Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs 231/01)

8.1. Il Comune dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto 231") prevede la responsabilità diretta degli enti, anche privi di personalità giuridica, per una serie di reati commessi - nell'interesse o vantaggio dell'ente - da persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei medesimi.

8.2. L'Ente di riferimento è in questo caso MD S.p.A. e a tal proposito, il Comune, pur non rientrando tra i soggetti sopra richiamati:

a) prende atto che MD S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (o anche Modello) in conformità ai principi previsti dal Decreto 231 al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni e ha adottato un Codice Etico e di Comportamento Aziendale;

b) prende atto che la parte generale del Modello di MD S.p.A. e il Codice Etico e di Comportamento sono pubblicati sul sito internet della medesima all'indirizzo <https://www.mdspa.it/etica>;

c) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste, nonché a tenere nei rapporti con il MD un comportamento conforme ai canoni della correttezza e dei principi ispiratori del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

Art. 9 – Foro competente

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti la presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli Nord.

Le parti dichiarano che il contenuto della presente convenzione è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

Gricignano di Aversa (Ce)/_____ lì
La presente, letta ed approvata, viene sottoscritta dalle parti:

Comune di Spinadesco LAZZARI ROBERTO

MD S.p.A.